



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 343

SEDUTA DEL 5 APR. 2016

DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R.n. 2/1995 (e s.m.i.) - D.G.R. n. 1024 del 28/07/2015 e n. 1403 del 30/10/2015 - Calendario Venatorio Regionale 2015-2016 - art. 11. Approvazione Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie.

ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 5 APR. 2016 alle ore 15,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

PROG. 30
DATA 01 APR. 2016
UFF. ECOM

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 3 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e s.m.i., "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTA la L.R. n. 34 del 6/09/2001, "Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, "l'iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti";

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, "Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativa alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del 19/02/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta";

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti e delle Aree Istituzionali della "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale" Affidamento incarichi dirigenziali";

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 18 rubricato:" Specie cacciabili e periodi di attività venatoria";

VISTA la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 e ss.mm.ii e nello specifico l'art. 30 rubricato "Calendario venatorio e specie cacciabili";

VISTI la D.G.R. n. 1024 del 28/07/2015 e il D.P.G.R. n. 200 del 31/07/2015 di approvazione del Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2015-2016 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art. 11 – Controllo della specie - del citato Calendario venatorio regionale 2015-2016 la cui attuazione è subordinata all'approvazione di uno specifico disciplinare redatto dalla Regione Basilicata;

VISTO il "Progetto di assestamento faunistico per la selezione del cinghiale (*Sus scrofa*) 2011/2016" predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Matera, munito del parere favorevole espresso dall'ISPRA con nota n. 0032441 del 3/10/2011 e ritrasmesso all'Ufficio Parchi,

Biodiversità e Tutela della Natura con nota 20264 del 27/06/2014, acquisita al protocollo n. 0108244/19AE in data 02/07/2014;

VISTO il "Programma di controllo della fauna selvatica in soprannumero ed opportunistica – Cinghiale (*Sus Scrofa*) - 2014/2017" predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Potenza munito del parere favorevole, previo recepimento delle raccomandazioni fornite, espresso dall'ISPRA con nota n. 0021537 del 22/05/2014, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 93 del 10/10/2014 e trasmesso all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura con nota 36269 del 20/10/2014, acquisita al protocollo n. 0164534/19AE in data 20/10/2014;

CONSIDERATO che, dalle risultanze dell'incontro convocato con mail del 10.02.2016 e svoltosi in data 16.02.2016 alla presenza dell'Assessore al ramo, dei referenti dell'Ufficio competente, dei rappresentanti delle Province e degli AA.TT.CC, nonché dalle numerose segnalazioni e denunce di danni alle colture, ai veicoli ed alle persone causati dal sus scrofa su tutto il territorio regionale, emerge in maniera chiara che è opportuno avviare l'attività di prelievo controllato sulla base dei Piani predisposti ed approvati dalle Amministrazioni Provinciali;

PRESO ATTO che, durante l'incontro sopra richiamato, sono pervenuti contributi da parte degli Enti e Associazioni intervenuti all'incontro tendenti a migliorare il disciplinare predisposto dagli Uffici regionali;

CONSIDERATO che per svolgere appieno e correttamente le attività di controllo sulle popolazioni di ungulati selvatici è indispensabile avere a disposizione specifico personale, che per poter operare in tali ambiti, deve essere abilitato attraverso un apposito Corso di Formazione;

PRESO ATTO che gli AA.TT.CC. hanno formato, con corsi di formazione, personale abilitato all'esercizio del prelievo controllato degli ungulati (*sus scrofa*) e che sono disponibili sul territorio le seguenti figure:

- ESPERTI NEL CENSIMENTO E PRELIEVO DEGLI UNGULATI - (Operatore di selezione – selecontrollore) tipo A;
- OPERATORI DI PRELIEVO DEGLI UNGULATI CON LA TECNICA DELLA GIRATA RISTRETTA - (Operatore di selezione – selecontrollore) tipo B

PRESO ATTO della disponibilità da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.), espressa anche nel corso dell'incontro sopra richiamato, ad impegnarsi nell'attuazione dei piani di prelievo controllato della fauna selvatica (*sus scrofa*) attraverso l'impiego di personale formato "selecontrollori" da individuare mediante l'emanazione di appositi "bandi";

VISTA la DGR n. 280 del 29 marzo 2016, "L.R. n. 49/2015: disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.";

RITENUTO opportuno, per uniformare le procedure, approvare il Disciplinare per il prelievo controllato del cinghiale ed uno schema unico di bando per la selezione dei controllori;

Su proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

1. di approvare il "DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO PROVINCIALI DELLA SPECIE CINGHIALE (sus scrofa)" - (All. 1);
2. di approvare lo "SCHEMA DI BANDO PER OPERATORI DI SELEZIONE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (sus scrofa) IN ATTUAZIONE AL DISCIPLINARE REGIONALE - METODO DA APPOSTAMENTO" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (All. 2);
3. di approvare lo "SCHEMA DI BANDO PER OPERATORI DI SELEZIONE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (sus scrofa) IN ATTUAZIONE AL DISCIPLINARE REGIONALE - METODO DELLA GIRATA" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (All. 3);
4. di demandare agli AA.TT.CC. competenti per territorio l'emanazione dei successivi bandi e la selezione degli operatori per l'attività di selecontrollo;
5. di dare mandato all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale per tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento nonché di notificarlo alle Amministrazioni Provinciali, all'ISPRA ed agli AA.TT.CC. di Basilicata.

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott. Matteo Porfidio)

IL DIRIGENTE



(Ing. Giuseppe Elgiato)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Approvazione Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa*)

Art. 1 Principi e finalità

La Regione, preso atto del costante aumento e diffusione dei cinghiali sul territorio regionale, al fine di garantire la tutela delle produzioni, dei fondi coltivati e rustici, di assicurare la pubblica incolumità, ed in ottemperanza all'art. 11 del Calendario Venatorio 2015/2016, disciplina la tempistica e le modalità operative del controllo numerico della popolazione di cinghiale, in attuazione ai piani di controllo.

Art. 2 Piano di Prelievo

1. I piani di controllo della specie cinghiale sul territorio regionale sono attuati dalla Regione, dalle Provincie e dagli A.TT.CC., ciascuno per le rispettive competenze.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di intervento e per il coordinamento delle attività di controllo, la Regione provvede ad istituire un Gruppo di Lavoro, composto da un Rappresentante della Regione Basilicata, dal Comandante della Polizia Provinciale (o suo delegato) territorialmente competente e da un rappresentante degli AA.TT.CC. (uno per ogni ATC). Agli AA.TT.CC. è demandata l'attuazione delle indicazioni del Gruppo di Lavoro in relazione alla individuazione e mappatura dei siti di prelievo.
3. E' fatto obbligo ad ogni ATC l'adozione di specifici bandi (uno per la tecnica da appostamento ed uno per la tecnica della girata), secondo gli schemi allegati (All. 2 e All.3), per l'iscrizione degli operatori addetti alle attività di controllo, nonché di operare in modo da garantire il rispetto del numero di capi assegnati dal Gruppo di Lavoro.
4. Dal 01/01 al 30/09 di ogni anno è consentito prelevare cinghiali maschi di ogni classe d'età (30%) e femmine giovani e sub-adulte, età inferiore a due anni (70%).
5. Il numero massimo da abbattere non potrà, in ogni caso, superare quello stabilito dal Gruppo di Lavoro di cui al precedente comma 2.
In caso di raggiungimento di tale numero le operazioni saranno sospese.
E' consentito abbattere durante il periodo di controllo:
 - massimo 2 capi per giornata e massimo venti capi durante il periodo previsto nell'atto relativo all'assegnazione individuale dei capi da abbattere, nel raggio di centocinquanta metri dal punto di prelievo individuato e mappato per ogni selecontrollore, con la tecnica all'aspetto;
 - non più di cinquanta capi per ogni squadra di operatori, con la tecnica della girata;

Art.3 Metodologie di controllo

1. Gli interventi di controllo si possono realizzare con:
 - a. Abbattimento da appostamento;
 - b. Abbattimento con metodo della girata;
 - c. Catture per mezzo di gabbie e/o recinti (chiusini), con eventuale abbattimento o traslocazione ai sensi delle norme vigenti.
2. La scelta sulla metodologia da attuarsi verrà definita di volta in volta, dal Gruppo di Lavoro, in base all'analisi territoriale, al periodo stagionale e alle risorse umane o strumentali disponibili.

Art.4

Abbattimento da appostamento

1. Gli abbattimenti da appostamento potranno essere attuati sia all'interno delle oasi di protezione, sia sul territorio degli ambiti territoriali di caccia (AA.TT.CC), nonché sui territori delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.
2. Gli abbattimenti, da parte di singoli operatori, all'aspetto o all'appostamento, verranno effettuati in determinati luoghi detti "siti di prelievo" con fucile ad anima rigata.
3. Ogni postazione dovrà essere preventivamente individuata, predisposta, numerata, georeferenziata e di ciascuna di essa data esatta comunicazione a tutti gli organi di controllo ed alla Regione.

Art.5

Girata

1. Gli abbattimenti mediante girata potranno essere attuati congiuntamente sia all'interno delle oasi di protezione, sia sul territorio degli ambiti territoriali di caccia (AA.TT.CC.), nonché sui territori delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.
2. L'azione si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un conduttore (armato) ed un solo cane, abilitati tramite prove E.N.C.I. (limiere) o di ogni altro Ente legalmente riconosciuto. Il numero massimo di partecipanti all'azione di controllo è pari ad 8 compreso il conduttore di cane limiere.
3. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
4. L'azione dovrà coprire una porzione di territorio relativamente limitata (generalmente qualche decina di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possano essere svolte più girate anche in parcelle relativamente distanti tra loro, a seconda delle informazioni in possesso degli organi di controllo e vigilanza e dei selecontrollori sulla presenza degli animali nelle varie zone.

Art.6

Catture

1. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli possono richiedere alla Regione l'autorizzazione all'installazione di gabbie e/o chiusini.
2. La Regione effettuerà l'istruttoria delle istanze per valutare la fattibilità dell'intervento, previa verifica in loco da parte del Gruppo di Lavoro, sulla scorta dei criteri che saranno stabiliti dalla Regione Basilicata.
3. Le operazioni di foraggiamento, armamento e cattura sono effettuate direttamente dai soggetti autorizzati.
4. Le spese sono a totale carico dell'operatore autorizzato.
5. L'operatore autorizzato dalla Regione a detenere la gabbia, esclusivamente all'interno dei fondi di sua proprietà e per la tutela e protezione delle colture agricole, dovrà attivare la gabbia con

esca alimentare, sorvegliare quotidianamente la struttura di cattura, liberare immediatamente animali diversi dalla specie oggetto del controllo qualora questi dovessero rimanere accidentalmente intrappolati.

6. Nel caso di cattura di esemplari di cinghiale, l'operatore dovrà avvisare immediatamente gli organi di controllo competenti, annotando la cattura del capo su apposita scheda.
7. L'animale verrà abbattuto da personale autorizzato o traslocato ai sensi delle norme vigenti.

Art.7
Periodi di intervento

1. Il prelievo è consentito, dall'01.01 al 30.09, con la tecnica all'aspetto, 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì e può essere esercitato da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
2. Il prelievo è consentito, dal 01.03 al 31.08 con la tecnica della girata, solo ed esclusivamente durante le giornate (mercoledì e sabato/domenica) previste dal calendario approvato dal Gruppo di Lavoro e da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
3. Il prelievo è consentito, dal 01.10 al 31.12, con la tecnica all'aspetto, 4 giorni la settimana esclusi il lunedì, martedì, giovedì nelle oasi di protezione e può essere esercitato da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
4. Nelle oasi di protezione è consentita l'attività di controllo previa autorizzazione dell'Ente Gestore ed alla presenza del personale di Polizia Provinciale.
5. E' consentito l'uso delle catture dal 01/01 al 30/09.

Art.8
Aree di intervento

1. Le attività di controllo devono essere effettuate su tutto il territorio regionale ove è presente il cinghiale con consistenze numeriche rilevanti, con interventi diversificati per aree definite in:
 - a) bassa criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale non altera l'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi di controllo sono volti al mantenimento della struttura della popolazione garantendo, attraverso una gestione continuamente adattativa, la conservazione di un equilibrio corrispondente ad una soglia accettabile di impatto della specie;
 - b) alta criticità s'intendono quelle aree in cui la presenza del cinghiale è turbativa dell'equilibrio biocenotico e delle attività antropiche: in questo caso gli interventi sono volti alla riduzione della popolazione e devono prevedere un prelievo in grado di ridurre fortemente la dinamica demografica (prelievo differenziale nelle classi di sesso e di età).
2. Le attività di controllo devono essere effettuate prioritariamente in un raggio di 1 Km dalle aree protette.
3. Tali aree devono essere localizzate ed individuate dal Gruppo di Lavoro in funzione di:
 - a) presenza del suide;
 - b) richieste di risarcimento danni ai terreni agricoli;
 - c) possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste;
 - d) presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

4. Le aree di intervento devono essere riportate su idonea cartografia e in formato digitale georeferenziato.

Art. 9

Mezzi consentiti per il controllo

1. Il prelievo controllato è consentito con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con azione di caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione, all'uopo sono consentite armi a canna rigata del tipo semiautomatico senza l'utilizzo del serbatoio caricatore e dotate di ottica di precisione.
2. E' altresì consentito al solo conduttore, con la tecnica della girata, l'impiego di armi ad anima liscia caricate a munizioni non spezzate.
3. Nell'esercizio del prelievo controllato al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare il serbatoio caricatore e cartucce a munizione spezzata.
4. Le munizioni consentite sono esclusivamente quelle prive di piombo.

Art. 10

Modalità di esercizio del prelievo controllato

1. Il Prelievo controllato al Cinghiale è consentito con la tecnica da appostamento o all'aspetto e con la girata.
2. Durante l'azione di prelievo controllato gli operatori sono obbligati ad avere con sé (oltre ai documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale):
 - a) tesserino venatorio Regionale debitamente compilato;
 - b) attestazione rilasciata dalla Provincia di appartenenza, della Regione Basilicata, di abilitazione a prelievo di Ungulati con metodi selettivi, oppure tesserino di abilitazione rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli Enti Parco nazionali e regionali;
 - c) attestazione di versamento effettuato all'A.T.C. di riferimento della quota di partecipazione alla gestione di € 25,00;
 - d) atto specifico di ammissione al prelievo di cinghiale;
 - e) contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC.
3. Tecnica all'aspetto o appostamento
 - 3.1 Il selecontrollore è tenuto alla compilazione di un'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC;
 - 3.2 Nel caso di abbattimento il selecontrollore deve:
 - a) apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - b) fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
 - c) compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste;
 - 3.3 In caso di ferimento il selecontrollore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia eventualmente da utilizzare;
 - b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
 - c) contattare i recapiti indicati dall'ATC per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato;

- 3.4 Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo;
- 3.5 La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri;
- 3.6 In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio;
- 3.7 E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecontrollore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dal selecontrollore e/o responsabile della squadra.
- 3.8 E' comunque vietato uscire in prelievo controllato dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

4. Tecnica della Girata

- 4.1 Composizione della squadra:
 - a) comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente nelle aree assegnate dal Gruppo di Lavoro;
 - b) è costituita da minimo quattro e massimo otto unità (ivi compreso il conduttore), in possesso di abilitazione di selecontrollore di tipo A o B;
 - c) ogni squadra designa un proprio Responsabile il quale presenta la domanda all'ATC territorialmente competente unitamente alle schede di adesione degli operatori impiegati nell'attività di controllo.
- 4.2 Il Responsabile della squadra deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC e darne comunicazione agli organi preposti al controllo;
- 4.3 La girata è effettuata dal conduttore di un unico cane che ha la specifica funzione di "limiere", cioè quella di segnalare la traccia calda dei cinghiali che dopo l'attività alimentare notturna si rifugiano nei tradizionali luoghi di rimessa;
- 4.4 Modalità e tecniche della girata ristretta:

L'azione per la girata ristretta risulta composta da tre fasi:

 - a) Tracciatura, si esegue, nelle prime ore dopo l'alba, facendo lavorare il cane al guinzaglio (detto "lunga"). Il "limiere" cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali;
 - b) Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell'operazione di prelievo, dispone le poste;
 - c) Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto al guinzaglio o liberato;
- 4.5 I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, con garanzia di massimi standard di sicurezza;
- 4.6 Al fine di operare in sicurezza, la girata potrà avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e gli operatori devono essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità;
- 4.7 Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, l'operatore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatagli;

- 4.8 Il Responsabile della squadra può annullare la girata in programma per motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza, rinviandola, se possibile, alla prima giornata utile;
 - 4.9 Al termine delle operazioni di controllo l'operatore di controllo dovrà scaricare l'arma nel sito di prelievo;
 - 4.10 Immediatamente dopo l'abbattimento l'operatore di selezione dovrà inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all'operatore dall'ATC.
5. Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento delle viscere e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11
Organi preposti al controllo

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95.
2. La Polizia Provinciale eserciterà attività di coordinamento, supervisione e vigilanza sulle attività di controllo.

Art.12
Destinazione dei capi abbattuti

1. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti.
2. Ad ogni capo abbattuto in controllo dovrà essere assegnato un numero di matricola progressivo che verrà fornito dall'ATC territorialmente competente.
3. Per ogni capo abbattuto in controllo dovranno essere effettuate, a cura dell'abbattitore, le rilevazioni biometriche, le quali dovranno pervenire alla Regione e all'ATC territorialmente competente, su apposita modulistica.

Art.13
Norme di sicurezza

1. L'arma consentita può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
3. In particolare è vietato tirare:
 - a) in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c) in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - d) a braccio libero.

4. Nel caso della girata ristretta, una volta che tutti gli operatori hanno raggiunto la posizione loro assegnata si potrà dare avvio alle operazioni di girata. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:
 - a) il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile;
 - b) la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - c) in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;
 - d) non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale;
 - e) il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
 - f) il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza.
5. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.

Art. 14

Riconsegna documentazione e materiale

1. Ogni 30 giorni dall'avvio delle azioni di prelievo controllato al cinghiale, gli operatori ammessi al prelievo devono comunicare alla Regione e all'ATC gli abbattimenti realizzati.
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno ogni selecontrollore ed ogni Responsabile di squadra devono consegnare all'ATC di riferimento:
 - a) il blocco/registro delle schede di Uscita/Rientro;
 - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti, complete di documentazione fotografica;
 - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
 - d) i referti della ASP o IZS relativi alla visita trichinoscopica effettuata sugli animali prelevati.

Art.15

Disposizioni sanitarie

1. Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime o presso laboratori accreditati.
2. La Regione, in accordo con le ASP, si impegna ad emanare una circolare esplicativa sulle modalità operative di cui al comma precedente.
3. Il capo abbattuto in attività di controllo è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.
4. La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecontrollore).
5. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.
6. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere

diffusivo o epidemico, il selecontrollore deve darne immediata comunicazione all'A.T.C. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

Art.16
Provvedimenti disciplinari

1. Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti articoli del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, determina i seguenti provvedimenti disciplinari.
2. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di prelievo controllato alla specie nella forma di cui trattasi secondo il piano di controllo di riferimento.
3. Provvedimenti a carico dei selecontrollori e/o operatori impiegati nelle attività di controllo:
 - a) Per esercizio del prelievo controllato nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - c) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - d) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - e) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - f) Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive.
4. E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
5. Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una sospensione variabile tra 5 e 20 giornate consecutive.
6. In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico.

Art. 17
Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Regione da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:
 - a) il Presidente dell'A.T.C. competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia o gestione faunistica;
 - c) il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato;
 - d) un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC.
2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.
3. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in

cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.

Art. 18

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo saranno punite con sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materia.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Eventuali problematiche relative all'inosservanza delle norme saranno a carico dell'operatore autorizzato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme vigenti in materia ed alle apposite convenzioni che saranno stipulate tra i singoli operatori e gli AA.TT.CC.

Art. 20

Pubblicazione

Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B, all'Albo Provinciale competente per territorio, nonché affisso presso le sedi degli AA.TT.CC.